



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

### VERBALE DI UDIENZA

Nella causa N. 5764 / 2011 R.G.

promossa da

G. M. [REDACTED]

contro

CZ. M. [REDACTED]

il giorno 27/04/2012 alle ore 10.55 innanzi al Giudice Dr. GIOVANNI FANTICINI sono comparsi:

Avv. T. per G.; Avv. S. (sost. Avv. C.S.) per CZ..

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della lite.

La parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione. La convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di risposta. I legali si rimettono a giustizia sulla quantificazione delle spese.

Si dà corso alla discussione orale della causa: i legali si riportano alle difese in atti, che illustrano.

Il Giudice, all'esito, provvede dando integrale lettura della seguente sentenza.

### REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

nella persona del Giudice monocratico Dott. GIOVANNI FANTICINI, all'udienza del 27/04/2012, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

### SENTENZA

nella causa N. 5764 / 2011 R.G.

promossa da

G. M. [REDACTED]

contro

CZ. M. [REDACTED]

avente ad oggetto: "OPPOSIZIONE A PRECETTO (ARTT. 617 E 615 C.P.C.)"



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

### IL GIUDICE

- ritenuto che la contestazione (profilo *ex art.* 617 c.p.c.) riguardante la mancata apposizione della formula esecutiva sull'ordinanza del Presidente del Tribunale azionata come titolo esecutivo sia infondata: difatti, la formula esecutiva non è elemento formale necessario per l'ordinanza *de qua* (notificata unitamente al precetto), dato che l'art. 669-*duodecies* c.p.c. rimanda agli artt. 491 ss. c.p.c.;
- rilevato che l'art. 475 c.p.c. dispone che le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, "per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti"; sotto il profilo della *ratio*, la previsione ha ragioni meramente storiche<sup>1</sup>, che rendono l'origine della formula estranea ai moderni ordinamenti, e non se ne comprende la sua singolare vitalità (come osserva acuta dottrina "*Basti pensare al ridicolo di un Cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col nos maiestatis, ai Giudici dell'Esecuzione ed al Pubblico Ministero*"); l'apposizione della formula esecutiva non è altro che un'affermazione esteriore e solenne di un'efficacia inerente di per sé al titolo esecutivo (in altri termini, un ordine agli organi esecutivi che già deriva dalla legge in base al fatto concreto della esistenza di un titolo esecutivo, tanto più che la clausola è apposta da un organo giurisdizionale ausiliario, come il Cancelliere);
- rilevata una generale tendenza volta a "devitalizzare" la spedizione in forma esecutiva, la quale ha contribuito a creare tutta una serie di casi in cui il titolo esecutivo può essere suscettibile di esecuzione indipendentemente dall'apposizione della formula (tale effetto trova la propria giustificazione normativa nella clausola di chiusura dell'art. 475, co. 1, c.p.c.: "... salvo che la legge disponga altrimenti"): esempi di siffatte eccezioni sono: i provvedimenti cautelari e i provvedimenti possessori; inoltre, un consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 1954 del 22 luglio 1949, in *Foro It.* 1950, I, 557, e Cass. Civ. n. 3054 del 20 ottobre 1962, in *Foro It.* 1963, I, 979) esclude la necessità della formula

---

<sup>1</sup> Essa si connetteva, da un lato, alla divisione della funzione giudiziale nel processo germanico, cioè all'atto solenne con cui il re, l'imperatore, il signore feudale assumevano la sentenza "trovata" dai giudici e proclamandola ne imponevano il riconoscimento. Si connetteva, d'altro lato, al *praeceptum de solvendo*, con cui il giudice apriva un tempo l'esecuzione, e che in Francia, data l'autonomia degli organi esecutivi di fronte ai giudici, s'incorporava nella sentenza stessa. Si connetteva inoltre alla limitazione territoriale delle giurisdizioni, e conseguentemente ai *visa* ed ai *pareatis*, che sotto l'ordinamento francese erano necessari perché una sentenza potesse eseguirsi fuori della giurisdizione del giudice che l'aveva emanata.



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

esecutiva per i provvedimenti di sequestro e anche per i provvedimenti di reintegrazione nel possesso (Cass. Civ., Sez. 2, n. 3520 del 6 dicembre 1972, in *Foro It.* 1973, I, 1132);

– rilevato che l'ordinanza presidenziale nei giudizi di separazione/divorzio ha natura cautelare: oltre alla sua espressa (nell'art. 708 comma 3° c.p.c.) finalità cautelare (“*provvedimenti temporanei e urgenti*”), la novella introdotta dalla Legge 54/2006 ha esplicitamente previsto un rimedio impugnatorio – il reclamo ex art. 708 ult. comma, demandato a un organo giurisdizionale differente, da proporsi entro termini perentori molto brevi – che conferma la qualificazione di “cautela” qui riconosciuta;

– rilevato che è parimenti infondata la doglianza inerente alla pretesa inintelligibilità delle somme intimate, atteso che il capitale (€ 800,00) è esattamente il doppio della somma di € 400,00 (importo di ciascuna mensilità); nemmeno allega l'opponente di aver pagato delle mensilità non computate;

– ritenuto che, per quanto sinora esposto, l'opposizione sul punto debba essere respinta;

– rilevato che l'opponente contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.) perché nel precetto sono inserite voci asseritamente non dovute (spese non documentate);

– ritenuto che non siano dovute – perché indimostrate – le spese di Euro 12,00 (per notifica) e di Euro 50,00 (per corrispondenza informativa);

– ritenuto che, di conseguenza, debba escludersi il diritto di procedere a esecuzione forzata dell'opposta per l'importo di Euro 62,00);

– rilevato che, comunque, la convenuta conserva il diritto di procedere all'esecuzione forzata minacciata col precetto notificato seppure per un importo inferiore: infatti, “*persiste l'idoneità del precetto – sia pure per minore ammontare – a fungere da presupposto per l'esecuzione*” (Cass. 2123/1998); “*l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito*” (Cass. 5515/2008);

– ritenuto che le spese possano essere compensate, sia per la novità della questione ex art. 617 c.p.c. (constano pochi precedenti e non univoci), sia per l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.;



## **TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**P.Q.M.**

**definitivamente pronunciando, così provvede:**

- **accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che la convenuta ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attore per le somme indicate nell'atto di precetto opposto (datato 5/8/2011 e notificato il 17/8/2011), ad eccezione dell'importo di Euro 62,00;**
- **compensa interamente le spese di lite.**